

3/19 2122


SENATO DEL REGNO  
SEGRETARIATO GENERALE

2013  
2122

Nome e cognome del Senatore Spada Veralli Potenziani  
Data del R. Decreto di nomina 26 febbraio 1929 = princ. Ludovico  
Categoria 21<sup>a</sup>  
Luogo e data di nascita Rieti, il 19 agosto 1880  
Titoli gentilizi, professionali e cavallereschi  
principe, Gr. uff.

DOCUMENTI PRESENTATI

- Fede di nascita.
- Documenti riguardanti il censo



Data dell'adunanza della Commissione permanente nella quale furono esaminati i titoli e risoluzioni adottate

Nome del relatore Calisse  
Data della relazione e numero dello stampato 8 maggio 1929 (Doc. LVIII)  
Data della deliberazione del Senato 9 maggio 1929 Data del giuramento 15 maggio 1929  
Data della trasmissione al Senatore del R. Decreto di nomina 15 maggio 1929

ANNOTAZIONI

Decaduto dalla carica di Senatore con ordinanza 26 Genn. 1946 dell'Alta Corte di Cassazione istituita dall'art. 251 del Decreto legislativo n. 27 del 27 luglio 1944, n. 152, per le sanzioni contro il fascismo.

Riammesso in Senato il 3.6.47. Con sentenza delle Sez. Unite Civili della Corte Supr. di Cassaz. è stato accolto il ricorso contro l'ordinanza di decadenza emessa dall'Alta Corte per le sanzioni contro il fascismo e l'ordinanza stessa cassata senza rinvio.

PER TELEGRAMMI: POTIAM - RIETI  
TELEFONO N. 26



Chiar.mo

Sig. Perrino Grand Off. Roberto

Segretario Generale del Senato

R o m a

Abbiamo il pregio di rimetterle qui acclusi i seguenti documenti che si riferiscono a S.E. il Principe Lodovico Spada-Veralli Potenziani, Senatore del Regno e Le saremmo grati se, dopo espletate le pratiche per le quali tali documenti occorrono, potesse farci restituire le bollette di pagamento delle imposte, poichè fanno parte della nostra contabilità.

Abbiamo allegato soltanto i certificati dell'Ufficio delle Imposte di Rieti relativi all'imposta erariale terreni e fabbricati, ricchezza mobile e redditi agrari, perchè ci è stato detto che sono sufficienti, ma se occorrono anche quelli degli altri Comuni nei quali possiede il Principe, siamo pronti a spedirli. Per ogni buon fine rendiamo note che l'imposta complessiva da noi pagata nell'anno 1928 è ascesa a L. 498.867,58

Con distinta osservanza

Il Procuratore Generale

*Ang. E. ...*  
A l l e g a t i

- 1° Copia delle fede di nascita
- 2° Certificato dell'Ufficio Distrettuale di Rieti, relativo alle imposte terreni e fabbricati per il triennio 1926 - 27 - 28
- 3° Idm. Ricchezza mobile e redditi agrari
- 4° Bollette N° 6- dell'Esattoria Cons. di Rieti per l'anno 1926
- 5° " " 6 " " 1927
- 6° " " 6 " " 1928



salute, dopo essermi altrimenti accertato della verità della nascita, e del sesso. Letto il presente atto agli intervenuti l'hanno questi meco sottoscritto.

- firmati Giovanni Potenziani
- " Giuseppe Buccioni
- " Antonio Rosati
- " Cesare Bissetti

A Lodovico Potenziani è stato concesso il titolo di Principe in Forza di Decreto Reale del quattordici Giugno Milleottocenténovantuno, ieri trascritto nei Registri di nascita dell'anno in corso al numero tredici Parte Seconda.

Rieti, li 3 Dicembre 1892

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

G. Amalfitano

POTENZIANI PRINCIPE LODOVICO nel giorno 21 Febbraio 1903 ha celebrato matrimonio con Papadopoli nob.

Maria GR<sup>te</sup> Madda. dei C<sup>te</sup> Papadopoli nel Comune di Venezia il cui atto fu iscritto nel relativo registro di matrimonio al Numero 124 Parte Prima Vol. 1° Rieti, li 26 / 2/ 1903

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

firmato M. Vincentini

Con decreto Reale 28 Maggio 1925, trascritto nel

4

registro atti di nascita dell'anno 1925 N° 2 Parte II°  
Serie B., Potenziani Lodovico è stato autorizzato ad  
aggiungere ed anteporre al suo cognome quelli di  
"SPADA VERALLI" ed a fare uso per l'avvenire in tit-  
ti gli atti ed in ogni circostanza dei cognomi  
"SPADA VERALLI POTENZIANI "

Rieti li 26 Giugno 1925

L'Ufficiale dello Stato Civile

firmato Grillo Luigi

In esito a sentenza del Tribunale di Fiume resa  
esecutive nel Regno con sentenza N° 1405 della R<sup>a</sup>  
Corte di Appello di Milano in data 4 Luglio detto  
anno, il matrimonio tra Potenziani Principe Lodovi-  
co e Papsadopoli Aldobrandini Maria, chiamata Madda,  
cui si riferisce l'atto di matrimonio N° 124 Parte  
Prima Vol. 1° anno 1903 del Comune di Venezia, è  
stato dichiarato sciolto.

Rieti, li 13 Gennaio 1927

L'Ufficiale dello Stato Civile delegato

firmato Gino Sorgi

La presente copia è conforme all'originale e si  
rilascia a richiesta del medesimo.

Rieti, li 5 Marzo 1929 (ANNO VII°)

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE



*Handwritten signature*



2

R. UFFICIO DISTRETTUALE  
IMPOSTE DIRETTE

Registro Mod. 103 N. 292

RIETI

*Specifica*

Il Procuratore Superiore delle Imposte  
*Certifica*

Diritto fisco £ 6.00

Diritto proprii 1.90

che, il Sig. Potenziani Prinsipe Ludovico  
fu Giovanni, figura iscritto, per il triennio  
1926-1928, nei ruoli terreni e fabbricati  
del Comune di Rieti, come appresso:

£ 7.90

Diritto costituito 0.70

Totale £ 8.20

*Terreni*

Anno	Articoli di ruolo	Reddito imponibile		Menzata erariale	
		lire	Cent.	lire	Cent.
1926	1763	194.499	13	19.445	91
1927	1829	133.397	86	13.335	78
1928	1861	123.512	19	9.263	41

*1929*  
16.3.1929  
Spazio 8.30

*Fabbricati*

1926	1910	19.039	36	19.039	36
1927	1942	18.375	36	18.375	36
1928	1972	16.093	69	16.093	02

*U. Manno*  
*Vaccini*



Il presente si rilascia a richiesta del

Sig. *Wroblewski Odoardo.*

*Rieti li 9 Marzo 1929. Anno VII*

*Al Primo Architetto U. H. Procuratore Superiore*


*Magnum*



*[Handwritten signature]*

ASSIRK

Archivio storico del Senato della Repubblica



926



3

UFFICIO DISTRETTUALE  
IMPOSTE DIRETTE  
RIETI

Registro Mod. 103. 9° 293  
Specifica  
Diritto fisso L. 6.00  
Diritti propri - 1.90  
L. 7.90  
Diritto sostituto - 0.70  
Totale L. 8.20

Il Procuratore Superiore delle Imposte  
Certifica

che il Sig. Potenziani Principe Ludovico  
de' Giovanni, figura iscritto per il triennio  
1926-1928, nei ruoli di Ricchezza Mo-  
bile del Comune di Rieti, come appresso:

Ricchezza Mobile Cat. B.

Anno	Articoli di Ruolo	Reddito imponibile		Imposta	
		Lire	Cent.	Lire	Cent.
1926	577	7033	34	1299	39
1927	505	7033	34	1196	40
1928	515	7033	34	1199	30

178  
10. 3. 1929  
Spate 8.30

Reddito Agrario

1926	274	84.740.	8670	60
1927	274	84.740.	8670	60
1928	272	84.740.	4364	99

Mario Paganini



Il presente rilasciasi a richiesta del

sig. Ing.<sup>o</sup> Modesti Colvardo.

Rieti li 9 Marzo 1929 Anno VIII.

M. Primo Archivista V. M. Procuratore Superiore

Moany



*[Handwritten signature]*

ASSR  
Archivio storico del Senato della Repubblica

SENATO DELLA REPUBBLICA

105

SENATO DEL REGNO

*Onorevole*

*Senatore Spada Veralli Potenziani*


---

CONVALIDAZIONE DEI TITOLI A SENATORE

dal Signor **Spada Veralli Potenziani Ludovico**

<i>Senatori votanti</i> . . . . .	<u>122</u>
<i>Maggioranza</i> . . . . .	<u>62</u>
<i>Senatori favorevoli</i> . . . . .	<u>112</u>
<i>Senatori contrari</i> . . . . .	<u>10</u>
<i>Senatori astenuti</i> . . . . .	<u>          </u>

**Il Senato** \_\_\_\_\_



# SENATO DEL REGNO ( N. LVIII )

( Documenti )

## RELAZIONE

DELLA

### COMMISSIONE PER LA VERIFICA DEI TITOLI DEI NUOVI SENATORI

SOPRA LA NOMINA

*del Signor Spada Veralli Potenziani Ludovico*

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 26 febbraio 1929, per la categoria 21ª dell'art. 33 dello Statuto, fu nominato senatore del Regno il signor Ludovico Spada Veralli Potenziani.

La vostra Commissione, constatata la validità del titolo e la coesistenza degli altri

requisiti prescritti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Addì 8 maggio 1929 - Anno VII.

CALISSE, relatore.

12  
On. Senatore

*L. Spada Tesali Pignone*

## SENATO DEL REGNO

Ricevo dall'Ufficio di Segreteria del Senato  
il piego n. *409/932* contenente la  
copia del Decreto Reale di nomina a Senatore  
del Regno, ~~l'Elenco alfabetico e l'Elenco storico~~  
dei Senatori, nonchè una copia del Regolamento  
interno del Senato.

Ricevo inoltre in restituzione i documenti pro-  
dotti.

Addi

*15 maggio 1929 - VIII*

IL SENATORE

*Lodovico Spada Pignone*

13

UNIONE NAZIONALE FASCISTA  
DEL SENATO

**TELEGRAMMA-POSTA N°**

POSIZIONE N. 218 ROMA, 20-6-1929-111-

INDIRIZZATO A On. Plesciai

OGGETTO: Inscrizione all'Unione Nazionale.

*In seguito alla Sua richiesta mi onoro di informarla che Ella è stata iscritta nell'Elenco dei Soci dell'Unione Nazionale Fascista del Senato, poichè, presso la Direzione del Partito Nazionale Fascista, Ella risulta regolarmente tesserata.*

*Con devota osservanza*

IL SEGRETARIO

firmato : Simonetta

SEGRETERIA

Federazione di Pièti

Fascio di Pièti

SCHEDA PERSONALE

dell'On.

Spada Veralli Cotuziani Prince. Subonior

Senatore del Regno

Ha dichiarato di essere entrato nel Partito Nazionale Fascista il giorno 11 Novembre dell'anno 1922 e di avere ottenuto l'anzianità d'iscrizione corrispondente a tale data (Fascio di \_\_\_\_\_).

L'anzianità retrodatata al giorno \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ gli è stata concessa per le ragioni seguenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Memoria

La risposta dell'Onorevole  
Principe Spada Veralli Po-  
tenziani è stata trattenu-  
ta dall'On. Custore

Simonetta

Archivio storico del Senato della Repubblica

PRENCIPE SPADA VERALLI-POTENZIANI

SENATORE DEL REGNO

*con grat. om. aff.*

Archivio Storico del Senato della Repubblica



Il vaglia può essere pagato soltanto dall'Ufficio di destinazione nel mese di emissione ed in quello successivo. Se tratto da o re-Ufficio coloniale, o delle Isole dell'Egeo, è pagabile nel mese di emissione e nei quattro seguenti. Il vaglia non reclamato entro l'esercizio finanziario successivo a quello di emissione è prescritto.

Sono ammesse girate purché il giratario esibitoria per pagamento sia reperibile.

Trin. Senatore Ludovico Spavola

NOME COGNOME  
E DOMICILIO  
DEL MITTENTE

P. Polenziani

Roma

111  
CITTA N° 111

COMUNICAZIONI  
DEL MITTENTE

Per questo  
iscrizione Ho  
ne Nazionale  
Famiglia del  
Senato Tel  
Senatore  
cipe fondo  
so quanta  
Potenzione

28. 3. 924.

Archivio.org



SENATO DEL REGNO

22 gennaio XIX

Lq. Segretario delle  
Misure naz. fasciste  
del Senato.

V. ringrazio della comu-  
nicazione fattami circa  
l'urgenza al Partito  
e Vi accludo quanto  
richiesto per la rimes-  
sione della mia  
telex

Cordialmente

Spadolini



SENATO DEL REGNO

20  
5/12.77


Il Segretario delle  
Misure facoltà del  
Senato

in relazione alla Vostra co-  
unicazione d'ordine Vi  
accludo la mia lettera  
dell'anno 717 e il  
contributo di L. 152 e  
Vi prego di riparmi la  
cartolina e provvedere

al rinvenimento.

proge e valut.

Spavanti



*Da restituire valendosi dell'unita busta in franchigia.*

Elenco delle Commissioni legislative

- 1 - Commissione di finanza;
- 2 - Commissione degli affari esteri, degli scambi commerciali e della legislazione doganale;
- 3 - Commissione degli affari interni e della giustizia;
- 4 - Commissione degli affari dell'Africa Italiana;
- 5 - Commissione delle Forze Armate;
- 6 - Commissione dell'educazione nazionale e della cultura popolare;
- 7 - Commissione dei lavori pubblici e delle comunicazioni;
- 8 - Commissione dell'agricoltura;
- 9 - Commissione dell'economia corporativa e dell'autarchia.

Indicazione, in ordine di preferenza, delle Commissioni legislative, ad una delle quali desidererei essere assegnato.

- 1° *Commissione dell'agricoltura*
- 2° *Commissione di Lavori Pubblici*
- 3° *Commissione dell'Affari Esteri*

Addi      Marzo 1939-XVII.

IL SENATORE

*L. Spada Poderniani*



# SENATO DEL REGNO

## STATO DELLE ONORIFICENZE

dell'Onorevole Senatore SPADA VERALLI POTENZIANI principe Lodovico di Giovanni

GRADO	ORDINE MAURIZIANO		ORDINE CORONA D'ITALIA		NOTE
	Data		Data		
Cavaliere. . . . .	20	ottobre 1939			
Cavaliere Ufficiale . . . . .					
Commendatore. . . . .			23	marzo 1911	A.P.
Grande Ufficiale . . . . .			16	dicembre 1933	A.P.
Gran Cordone. . . . .			5	novembre 1932	

Altri Ordini Cavallereschi: \_\_\_\_\_

Dichiaro:

- 1) di non essere squadrista.
- 2) di non aver partecipato alla marcia su Roma;
- 3) di non aver ricoperto cariche nel partito fascista e nella milizia;
- 4) di non essere insignito della sciarpa littorio;
- 5) di non aver aderito alla cosiddetta repubblica sociale italiana.--

Roma, 30 luglio 1944.--

*F. Sp. ... Pizzani*

Archivio storico del Senato della Repubblica



ALTA CORTE DI GIUSTIZIA  
PER LE  
SANZIONI CONTRO IL FASCISMO

N. 12/773 Prot.

Roma, 18 SET. 1945 1945

Risposta a nota del

N.

A leg.

Stamperia Reale di Roma

OGGETTO: **Senatore SPADA VERALLI POTENZIANI Ludovico**  
nato a Rieti il 19/8/1880

ON. PRESIDENZA DEL SENATO

ROMA

Rivolgo preghiera a codesta On. Presidenza volersi compiacere farmi tenere, ai fini della procedura in corso per la dichiarazione di decadenza dalla carica, promossa dalle Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, un rapporto informativo sull'attività parlamentare svolta fuori e dentro il Senato dal senatore in oggetto, con particolare riguardo a quella politica più o meno di adesione al fascismo ed alla volontà del dittatore, che rese possibile la guerra e fu causa della catastrofe.

Ove risultino, sarebbero anche gradite notizie sul comportamento di detto Senatore dopo il 25 luglio 1943.

In attesa di cortese sollecito riscontro, ringrazio ed ossequio.

IL PRESIDENTE DELL'ALTA CORTE

SENATO DEL REGNO	
SEGRETARIATO GENERALE	
Data 20 SET. 1945	
N. 210	T. 114
Cul. g.	

210  
-----  
220

10 OTT 1945

AL PRESIDENTE  
dell'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni co-  
contro il fascismo

ROMA

Nel rispondere alla lettera 18 settembre u.s., n. 12/773, ritengo anzitutto doveroso rilevare che l'attività politica e parlamentare del Senatore Ludovico SPADA VERALLI POTENZIANI era stata già esaminata dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, Conte Sforza, il quale, nel denunciare, con la sua lettera del 7 Agosto 1944, alla S. V. i Senatori per i quali riteneva di dover proporre la decadenza, esclude da tale denuncia il Senatore predetto, non avendolo ritenuto - dopo matura informazione, secondo la esplicita dichiarazione dell'Alto Commissario medesimo - imputabile delle colpe previste, agli effetti della decadenza, dall'art. 8 del D. L. L. 27 luglio 1945, n. 159.

Ciò premesso, trasmetto, per corrispondere alla richiesta della S. V., le notizie sull'attività parlamentare svolta in Senato dal predetto Senatore.

Aggiungo che l'attività parlamentare del Senatore Potenziani è stata di scarso rilievo, e prevalentemente di carattere tecnico su argomenti concernenti l'agricoltura; che, nella riunione del 12 maggio 1943, discutendosi il bilancio dell'agricoltura, pronunciò un vivace discorso di opposizione alla politica del go-

././.

verno in quel campo, discorso che ebbe un notevole successo nell'ambiente parlamentare.

Nulla consta ufficialmente al Senato circa il comportamento di detto Senatore dopo il 25 luglio 1943.

Firmato DELLA TORRETTA

ASSSSE  
Archivio storico del Senato della Repubblica

21

SPADA VERALLI POTENZIANI LUDOVICO

(nominato Senatore il 26 febbraio 1929).

LEGISLATURA XXVIII:

Ha riferito sul seguente disegno di legge:

- Conversione in legge del R. Decreto-legge 2 agosto 1929, n. 1438, concernente l'autorizzazione dell'uso anticipato dei nuovi registri di stato civile per le trascrizioni dei matrimoni religiosi. (252 - Seduta del 14 dicembre 1929).

Ha parlato sui seguenti disegni di legge:

- Conversione in legge del R. Decreto-legge 21 luglio 1931, n. 1001, concernent l'assegnazione straordinaria di 30 milioni per la durata di anni 15 a decorrere dall'esercizio 1933-34, a titolo di concorso dello Stato nella spesa per l'attuazione del piano regolatore di Roma. (1127 - Seduta del 18 marzo 1932).

- Conversione in legge del R. Decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, con il quale sono stati approvati il piano regolatore di Roma e le norme generali e le prescrizioni tecniche di attuazione. (1132 - Seduta del 18 marzo 1932).

LEGISLATURA XXIX:

Attività svolta: N. N.

LEGISLATURA XXX:

Nominato membro della Commissione dell'agricoltura dal 17 aprile 1939 al 5 agosto 1943.

Ha parlato sui seguenti disegni di legge:

- Disciplina dell'utilizzazione del cotone nazionale (112 - Agric. 5 maggio 1939)

- Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ai lavoratori che hanno superato i 65 anni di età (1249 - Agricoltura 11 febbraio 1941).

- Esenzione o riduzione dei contributi unificati in agricoltura a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori per i terreni ubicati in montagna o in altre zone elevate a scarso reddito. (1805 - Agricoltura 20 marzo 1942).

- Riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari. - (1884 - Agricoltura 4 maggio 1942).

- Conversione in legge del R. Decreto-legge 24 marzo 1942, n. 301, recante disposizioni relative alle colture alimentari. (1903 - Agricoltura 18 maggio 1942).

30

-Conversione in legge del Regio decreto legge 4 marzo 1942, n. 320, concernente l'assunzione a carico dello Stato dell'onere derivante dal maggior costo del latte per l'approvvigionamento del comune di Napoli. (1905 - Agricoltura 18 maggio 1942)

-Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1943 al 30 giugno 1944. (2282 - Agricoltura, 12 maggio 1943)

ASSSR  
Viale del Senato del Senato della Repubblica

1  
SENATO DEL REGNO

210/220 - Segret.

31

SERVIZIO COMMISSIONI

Ricevuta del piego N. 249 diretto  
a Presidente Alta Corte di Giustizia

Roma, 10/10/1945 Ore \_\_\_\_\_

Il Commesso incaricato della consegna

*Mingoli Olo*

*C. C.*  
*C. C.*

Archivio storico del Senato della Repubblica

Nel formato  
Potenziani

## Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo

---

### DEDUZIONI DIFENSIVE

DEL

Senatore Principe LUDOVICO SPADA POTENZIANI

Con foglio in data 27 settembre u. s., il Presidente dell'Alta Corte di Giustizia mi comunica che l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo mi ha deferito all'Alta Corte medesima per la pronuncia di decadenza dalla carica di senatore del Regno, contestandomi di « *avere, in qualità di senatore, con voti e con atti contribuito al mantenimento del fascismo ed a rendere possibile la guerra* ».

L'accusa non precisa alcun fatto od atto mio particolare: essa fa generico riferimento ad un lungo periodo della mia vita e, contrariamente a quanto dispone la legge, pone a mio carico l'onere di dimostrare che la mia attività in tale periodo ebbe carattere e intendimento diversi da quelli che ora mi si contestano.

Devo premettere che io non mi sono mai occupato di politica *ex professo*; prima e dopo la nomina a senatore, nel Senato

e fuori, mi sono sempre interessato di questioni amministrative e di problemi agricoli.

Non fui squadrista né sciarpa littorio, non feci la marcia su Roma, non rivestii mai cariche nel partito fascista, non ricevetti mai decorazioni fasciste, né fui al Governo.

Prima di essere nominato senatore fui, per circa due anni, Governatore di Roma.

In tale carica, svolgendo un'intensa attività amministrativa diretta allo sviluppo dell'edilizia e dei servizi pubblici cittadini, ebbi frequenti contatti con il Governo ed in particolare con il Ministro dell'Interno Michele Bianchi. Sia questi che il segretario del partito fascista pretendevano che io dessi al Governatorato il cosiddetto « tono fascista » e che le assunzioni e i licenziamenti dei dipendenti fossero effettuati col « criterio del maggiore o minore spirito fascista del personale ».

Io non cedetti mai a simili pressioni, né ad altre forme di invadenza del Governo o del partito nelle questioni di amministrazione cittadina.

Era naturale quindi che i miei rapporti con il Governo ed in ispecie con il Ministro Bianchi, da cui il Governatorato direttamente dipendeva, divenissero, in breve volgere di tempo, sempre più difficili.

In una tempestosa udienza al Viminale, alla presenza del Segretario del partito Turati, il Ministro mi accusò violentemente di « non avere lo spirito fascista al di sopra di qualsiasi interesse materiale dell'Amministrazione ». Al che io dichiarai che ponevo il mio dovere verso la città ed i miei amministrati al di sopra di

la conversione in legge del decreto concernente l'assegnazione straordinaria di trenta milioni quale concorso dello Stato per l'attuazione del piano regolatore di Roma. Quel mio discorso, contenente critiche su cifre e programmi di lavoro, mi attirò interruzioni ed aspre critiche di Mussolini.

Durante la XXIX Legislatura frequentai ancor più di rado il Senato, anche perché spesso mi trovavo assente da Roma o dall'Italia.

Mi rendevo però conto che il Governo procedeva per una via disastrosa e tale impressione manifestavo a colleghi ed amici, tanto da essere notoriamente reputato un oppositore della politica del Governo. Gli avvisi amichevoli ed i richiami delle autorità fasciste non mi facevano desistere dall'esprimere le mie opinioni liberamente ed ovunque ne avessi occasione.

Si iniziò allora contro di me, diretta personalmente dal Segretario del partito, una campagna di ostilità, in ogni forma, la quale culminò con la nomina a Prefetto di Rieti di un certo Giacone.

Questi era venuto a Rieti, dove intanto io mi ero ritirato per curare i miei interessi, con l'ordine perentorio di «rendermi amara la vita» ed esegui l'ordine con quella meticolosa scrupolosità che usano i cortigiani sapendo di fare cosa gradita ai loro padroni.

Il Giacone aveva architettato, fra l'altro, un piano per tentare di farmi espropriare dal Comune di Rieti la maggior parte delle mie proprietà agricole. Per attuare l'intento aveva chiamato un così detto esperto in materia di antichi diritti comunali, l'av-

ogni considerazione politica e non avrei più avuto contatti con lui poiché le nostre idee, in materia di diritti e doveri, erano molto dissimili.

Non ebbi ulteriori rapporti col Ministro e quella situazione incresciosa, derivata dalla mia ribellione aperta e nota a tutti, si trasciò ancora per qualche tempo, fino a che fui « dimissionato » telegraficamente.

Sulla mia attitudine nei riguardi del Governo e delle gerarchie fasciste durante l'ufficio di Governatore di Roma, veggasi la dichiarazione dell'avv. Domenico Delli Santi, Prefetto, allora Segretario Generale presso il Governatorato (*doc. n. 1*).

Alla fine del mio primo incarico pubblico, quindi, il Governo ben conosceva la indipendenza del mio carattere e sapeva che mai avrebbe potuto contare sul mio appoggio dove mi si fossero richieste cose che io non avessi a ritenere utili e giuste per l'interesse della Nazione.

Una lunga tradizione voleva che i Sindaci della Capitale uscenti di carica fossero nominati senatori: in tal modo io, senza avere affatto brigato, né certo al fine di rafforzare le file fasciste, fui nominato senatore nel febbraio 1929.

Entrato al Senato, ebbi ben presto ad accorgermi che era impossibile svolgere utilmente qualsiasi attività politica che non fosse della più pura ortodossia fascista, ed essendo per natura insopportabile di imposizioni e di compressioni, anziché accorrere a tutte le varie « chiamate » presidenziali, frequentai pochissimo l'aula di Palazzo Madama. Durante tutta la XXVIII Legislatura presi la parola una sola volta, nel marzo del 1932, per discutere

vocato Volpe di Aquila: a costui fece affidare dal Comune l'incarico di procedere allo studio della questione, accampando pretese di « mal comprato », che sarebbero rimontate al 1700. Mi difesi anche da questo assalto del Giacone, e il risultato fu che il Comune dovette sborsare ben lire 25.000 all'avv. Volpe senza alcun costrutto. Sempre per ordine del Giacone fui sottoposto a tutte le angherie ed anche a minacce di violenza fisica da parte del Fascio locale; sopportai le prime e affrontai le seconde senza lasciarmi intimorire.

Si doveva procedere alle elezioni delle cariche del Consorzio di Bonifica della Valle Reatina, consorzio di cui io ero stato il fondatore ed il presidente fino a quella data. Era quella una delle poche cariche dalle quali il fascismo non mi avesse ancora scacciato; fu dato ordine al Prefetto di impedire che io fossi rieletto, e poiché si prevedeva che, nonostante le varie pressioni, gli elettori avrebbero egualmente votato in grandissima maggioranza il mio nome, le autorità fasciste fecero invadere la sala delle votazioni da fidi scherani. Io mi trovai solo di fronte ad una massa di energumeni, che affrontai energicamente, fin tanto che dei veri elettori non riuscirono ad entrare nell'aula ed a scacciarne gli intrusi. La votazione ebbe luogo ed io riuscii presidente a maggioranza di voti, con grave scorno del Prefetto e del segretario federale. (Veggasi la dichiarazione dell'ing. Danilo Spada, Direttore del Consorzio di bonifica della Piana Reatina, *doc. n. 2*).

Fui per tre lunghi anni sottoposto a tutte le vessazioni che un prefetto fascista in regime fascista poteva concepire! Quanto qui affermo è storia nota a tutti a Rieti e la mia lotta e reazione

contro le sopraffazioni del Prefetto sono ancora nella mente di tutti i cittadini di Rieti. La mia veste di senatore mi dava di fronte al Prefetto una certa indipendenza; inoltre la mia assoluta inattaccabilità dal lato morale non permetteva a costui di oltrepassare dati limiti ed il risultato della lotta, aspra come tutte le contese in provincia, non terminò con la vittoria del Prefetto, il quale finì per essere traslocato dopo quattro anni di permanenza e dopo aver commesso un cumulo di sciocchezze.

Tralascio di accennare a tante altre prepotenze, facili ad immaginarsi da chi abbia vissuto in provincia sotto l'ostilità del governo fascista in quell'epoca. Aggiungo soltanto che quando mi recavo dal Buffarini Guidi, allora Sottosegretario di Stato per gli Interni, questi mi rideva in faccia e mentre fingeva di trattare le mie lagnanze come « delle esagerazioni provinciali » dava ai suoi Prefetti l'ordine di continuare gli attacchi.

Andato via il Prefetto Giacone, non cessarono perciò le persecuzioni contro di me. Il Prefetto Montiulli, suo successore, nulla risparmiò per conformarsi agli ordini delle autorità centrali. Un giorno, ad esempio, dietro ordine di Serena, allora Vice Segretario del partito, mi intimò di non intervenire all'assemblea della locale Cassa di Risparmio che doveva eleggere il presidente (marzo 1937). Non sicuro di quella intimidazione, lo stesso Serena mi chiamò a Roma vietandomi di tornare a Rieti per quella occasione.

Più di una volta fui richiamato dal Segretario del Partito, Starace, per inosservanza ostentata alle varie ridicole ordinanze che riguardavano l'andare in abito civile alle sedute del Senato,

il saluto fascista, la stretta di mano, l'uso del voi, etc., ma io continuai a non darmi per inteso di simili buffonate.

Intanto gli eventi maturavano ed il Governo fascista si avviava sempre più verso la funesta avventura della guerra d'Etiopia. Io ebbi subito chiarissima la visione che da questa avventura sarebbe cominciata la preparazione di una situazione internazionale che poteva e doveva fatalmente condurre ad una guerra nella quale il nostro Paese sarebbe stato coinvolto non solo, ma si sarebbe trovato dalla parte della odiata Germania.

Dico odiata perché sempre ho pensato che il nemico storico, secolare del nostro Paese era la Germania e contro di essa io avevo fatta la guerra da volontario nel '14. Non nascosi ad alcuno questo mio pensiero, ne parlai con colleghi del Senato, dentro e fuori dell'aula, ne parlai a Ministri conoscenti, ad amici, a generali; ebbi con molti di questi discussioni spesso accalorate e violente. Il risultato di questa mia attitudine, per quei tempi pericolosa, fu che la notorietà della mia opposizione mi rese invisibile a molti, e parecchie persone mi fecero intendere che non desideravano frequentarmi in pubblico per non essere... compromesse!

A riprova della gravità che assumeva la mia critica aperta alla funesta campagna d'Etiopia può ricordarsi il seguente fatto: in un pubblico esercizio io deploravo ad alta voce la guerra e sostenevo che questa ci avrebbe inevitabilmente condotto ad un grave urto con l'Inghilterra e con l'America, con tutte le inevitabili conseguenze. Era presente il generale Agostini, se non erro a quel tempo Capo della Milizia forestale e molto in auge presso

il Partito; questi mi denunciò al Partito ed io fui posto sotto inchiesta. Le sanzioni avrebbero comportato la condanna al confino. La considerazione che, essendo io senatore e certamente assai conosciuto a Roma ed in Italia, la cosa avrebbe assunto un aspetto assai grave ed avrebbe fatto palese l'esistenza di una opposizione alle direttive del governo, opposizione di cui in ogni modo ci si sforzava di non ammettere l'esistenza, decise il governo a non dare seguito alla inchiesta ed ogni cosa fu messa a tacere; della inchiesta però rimangono tracce, come risulta dal documento che allego (n. 3).

Parlare contro la guerra in Senato sarebbe stato inconcepibile: chiunque, anche assai più di me autorevole, avesse tentato di esprimere una tale opposizione sarebbe stato tacciato di anti-patriottismo e di tradimento della Patria. Le critiche che si facevano alla mia attitudine e la notorietà di questa erano giunte a tal punto che amici intimi mi consigliarono seriamente di eclissarmi per qualche tempo, visto che non sapevo o non volevo tacere, per evitare di essere mandato al confino.

Mi lasciai convincere e lasciai l'Italia per un lungo viaggio in Estremo Oriente, dal quale feci ritorno a guerra terminata.

Ritornato a frequentare il Senato, ove si erano istituite le varie commissioni, ed erano quasi del tutto abolite le sedute plenarie, fui assegnato alla Commissione dell'Agricoltura il 17 agosto '39. In tale commissione presi la parola alcune volte e precisamente: il 5 maggio '40 sulla disciplina dell'utilizzazione del cotone nazionale; l'11 febbraio '41 sulla estensione dell'assicurazione obbligatoria infortuni sul lavoro in agricoltura; il 20 marzo

'42 sull'esonero o riduzione dei contributi unificati in agricoltura per terreni ubicati in montagna o di scarso reddito; il 4 maggio '42 sul riordinamento degli enti economici dell'agricoltura e dei consorzi agrari. In quest'ultima occasione attaccai la politica del Ministro dell'Agricoltura e lo stesso feci con energia, votando contro il progetto di conversione in legge del decreto-legge 24 marzo '42, che recava disposizioni relative alle colture alimentari. Il 12 maggio 1943, nell'aula del Senato convocato in seduta plenaria, presi la parola sul bilancio dell'Agricoltura e disapprovai nettamente la politica del governo con parole aspre ed in discorso che, anche dal resoconto non stenografico e attenuato del compilatore del sommario (sarà ben noto all'Alta Corte che i resoconti stenografici erano stati aboliti e vi era l'ordine di attenuare nelle relazioni sommarie tutte quelle espressioni che suonassero critica troppo violenta al governo), appare nettamente di sfiducia.

\* \* \*

Questa è la succinta esposizione della mia azione politica svolta da senatore: modesta certo, come si conveniva alla mia modesta personalità, ma altrettanto onestamente svolta nel solo interesse della Nazione e non certo nell'interesse del fascismo, interesse che non ho mai permesso si anteponesse a quello, in tutte le circostanze nelle quali mi è stato dato esprimere la mia opinione o svolgere un'azione. Di questo avviso furono sicuramente tutte le autorità fasciste, e prima e durante la guerra, come ho sopra esposto, ed anche quando la guerra volgeva al suo termine:

prova ne è che immediatamente dopo l'8 settembre io fui imperativamente chiamato dal Segretario federale di Rieti per fare adesione alla repubblica, ed avendo naturalmente rifiutato, non ostante le sue minacce, fui costretto poco di poi a fuggire dalla mia casa ed andare per monti, essendo stato ordinato l'immediato mio arresto e susseguente deportazione in Germania. Per otto lunghi mesi dovetti rimanere nascosto come un delinquente per sfuggire alla polizia fascista che mi ricercava anche a Roma, ove effettivamente mi ero rifugiato.

Se di tutta la mia situazione, della mia attitudine e della mia personalità avesse avuto conoscenza il mio Accusatore sono certo che egli non avrebbe voluto e potuto accusarmi di avere contribuito a mantenere con voti o con atti il regime fascista e tanto meno di avere resa possibile la guerra!

\* \* \*

Da quanto ho avuto l'onore di esporre a codesta Alta Corte emerge chiaramente la mia netta e, oserei dire, coraggiosa opposizione a tutti gli errori del Governo fascista, opposizione sia dentro, sia fuori del Palazzo Madama, tanto come senatore, quanto come semplice cittadino. Per tale opposizione ho affrontato le immancabili reazioni, sopportando sereno soprusi e violenze, conscio di compiere il mio dovere di Italiano.

L'accusa mi ha obbligato a dilungarmi su quanto, per mia naturale riservatezza, non avrei mai divulgato. Sono fiducioso

però che anche dal giudizio di codesta Alta Corte la mia figura  
uscirà senza macchia, così come si è mantenuta durante tutta la  
mia ormai non breve vita.

*Roma, 10 ottobre 1945.*

LUDOVICO SPADA POTENZIANI

ASSSR  
Archivio storico del Senato della Repubblica

63

ASSSR  
Archivio storico del Senato della Repubblica

Proc. n. 1

Roma, 2 ottobre 1945

Richiesto di attestare quanto so in merito all'azione politica del Senatore Indovico Spada Potenziani, ascrivo a mio dovere di cittadino e di onest'uomo il dichiarare quanto segue, pronto ad illustrarlo e confermarlo col vincolo testimoniale :

Conobbi il Principe Potenziani nell'ottobre del 1926, quando fui dal Ministero dell'Interno chiamato, quale Prefetto del Regno, ad assumere le funzioni di Segretario Generale del Governatorato di Roma, presso il quale contemporaneamente il Principe Potenziani assumeva le funzioni di Governatore.

Tenni la detta carica per tutto il tempo del Governatorato Potenziani, essendone io stato esonerato nell'ottobre 1928 a un mese di distanza dall'esonero del Governatore e per le medesime ragioni. I nostri rapporti furono informati ad una costante reciproca cordiale stima e fiducia, e particolarmente intensi in quanto io esercitai di fatto per il primo anno anche le funzioni di Vice Governatore, non essendo stato per quel periodo di tempo provveduto alla nomina di un Vice Governatore.

Non esito a dichiarare che di fronte al Ministero dell'Interno, nel quale in quel tempo la carica di Sottosegretario di Stato era tenuta dal Quadrumviro Michele Bianchi, e di fronte al Partito l'atteggiamento del Potenziani fu ostentamente informato ad una assoluta, e non di rado sdegnosa resistenza ad ogni indebita inframmettenza e alla più oggettiva indipendenza di giudizio nell'esercizio delle sue funzioni.

Tentativi della Direzione centrale del Partito e della Federazione fascista dell'Urbe di imporre provvedimenti settari furono da lui intransigentemente respinti. Ricordo fra tutti l'episodio della ostilità, specialmente della Federazione dell'Urbe, contro il Comm. Tommaso Bencivenga, che reggeva col grado di Vice Direttore la ripartizione delle belle arti, accusato di sentimenti non fascisti e di appartenere alla Massoneria. Il Bencivenga non soltanto rimase al suo posto, finchè vi rimase il Potenziani, ma fu

./.

promosso Direttore della ripartizione ! Ma, soprattutto, ricordo i criteri coi quali furono esercitati i pieni poteri concessi al Governatore per la "epurazione" politica del personale: non uno, dico non un solo dipendente, fu allontanato dall'impiego o comunque punito !! Ciò fu naturalmente biasimato dal Partito e dallo stesso Governo, e questo dovette rinnovare ed ampliare i pieni poteri (che il Potenziani aveva, si disse, letteralmente "sabotato") quando egli fu rimosso dalla carica, autorizzando fino al 30/6/929 con la legge del 6 dicembre 1928 n. 2702 "in deroga a qualsiasi disposizione di legge o regolamento, generale o speciale la dispensa dal servizio del personale di qualunque ufficio e grado comunque dipendente dal Governatorato".

Il contrasto tra il Governatore e il Sottosegretario all'Interno, quadrumviro Michele Bianchi, giunse al punto che il Governatore, incontrando il Bianchi, gli volgeva le spalle ! (ricordo di essere stato presente una volta ad una simile imbarazzante scena sulla terrazza del Grande Albero di Rocca di Papa).

Ma la manifestazione più straordinaria (unico caso forse in Regime fascista) fu una campagna condotta dal fascistissimo "Popolo di Roma" contro il Governatore, per diversi giorni nell'estate del 1928 (mi riservo di ricercare e indicare i relativi numeri del giornale), e preceduta, a darle un esatto significato, da una visita fatta il giorno innanzi al giornale dal quadrumviro Sottosegretario, e annunciata con grande rilievo.

Nel complesso tra il Governatore Potenziani e gli uomini del regime v'era una insuperabile incompatibilità di idee e di sentimento; quelli di un autentico grande galantuomo, per costituzione organica - vorrei dire - contrario ad ogni socretezza ed arbitrio, e quelli di uomini di una categoria opposta ! Ci si può chiedere soltanto come mai una tale situazione abbia potuto protrarsi a lungo e la rimozione del Potenziani non sia avvenuta prima ò ma anche al quadrumviro Bianchi non era una cosa facile. In quel tempo l'arbitrio del regime non aveva ancora raggiunto il grado di intensità degli anni successivi. Il capo soprattutto, aveva il chiodo di mostrare al mondo il consenso della grande nobiltà e ne subiva (ebbi talvolta a rilevarlo) con un

consenso della grande nobiltà e ne subiva (ebbi talvolta a rilevarlo) con un suo pacchiano snobismo, un certo ascendente. Si ricorse così all'espedito della campagna di stampa, e ad ogni altro di cui si offrisse l'occasione.

Nella stessa estate - se non erro - del 1926 o poco prima, si nominò una specie di commissario per i servizi elettrici in persona del prefetto Natoli che si insediò in Campidoglio e vi rimase un paio di mesi. Il Principe Potenziani si rifiutò di riceverlo e ne ignorò l'esistenza per tutto il tempo del suo commissariato (che pure dovè concludersi con una relazione favorevole alla situazione delle Aziende Elettriche) !

Naturalmente ciò non poteva durare indefinitamente e si concluse con la rimozione del Potenziani. Un mese dopo fui anche io rimosso, e lasciai volontariamente la carriera dell'Interno. Di questa mia volontaria determinazione, di evidente significato, può attestare il capo del Personale del tempo, Prefetto Baratono, persona non sospetta essendo stato proposto a importanti commissioni di epurazione.

Per il tempo successivo non ebbi col Potenziani rapporti continui, ma sempre tuttavia sufficienti a conoscerne le idee e gli atteggiamenti, sempre informati alla medesima indipendenza di giudizio. Conoscevo la sua nettissima riprovazione, non soltanto della corruzione morale, ma dei fondamentali errori del fascismo : nell'orientamento interno non meno che nella politica internazionale.

Mi ohiesi talvolta come mai tutto ciò - che costava ogni anno più ai miei occhi uno stato d'animo che non esiterei a dichiarare di vera avversione - non si concretò in una più manifesta azione politica di opposizione in Parlamento. E ne vedevo la ragione nel temperamento del Potenziani, informato ad un senso della misura, che tratteneva lui, non dedito alla politica militante, da atti che gli apparissero eccedenti dalle concrete possibilità.

Chiunque, pur senza avere parte attiva nella vita pubblica, aveva - come anch'io ebbi - consuetudine con uomini politici, non poteva non osservare come, nelle con-

dizioni in cui il Paese era tenuto dalla ristrettissima cerchia dei suoi governanti, non era agevole organizzare una opposizione formale. Era perfino difficile o impossibile, tranne a pochissimi, il conoscere tanto da poter con tranquilla sicurezza esprimere su determinati problemi un giudizio informato.

Eppure, anche in quel totale disorientamento il Potenziani vedeva giusto e netto, e non lo nascondeva. Non in mormorazioni, ma in dichiarazioni esplicite largamente risapute. Più volte, pur nei primi anni della guerra, quando la bufera vincitrice tedesca si abbatteva a oriente e a occidente, lo sentii ripetere, (ostinato, dicevano gli altri, ma evidentemente con chiarissima visione) : "Non vi illudete ! Non conoscete l'Inghilterra". Tale era stato negli anni prima, e rimase sempre il suo giudizio. Seppi anzi che prima della nostra entrata in guerra (non ricordo quanto tempo prima, forse un paio d'anni) egli aveva ripetuto la stessa affermazione in un pubblico locale, ove ne ebbe notizia il fascistone generale della milizia forestale Agostini che denunciò il Potenziani al Partito. - E mi dissero che nella inchiesta che fu ordinata, fu soltanto grazie all'intervento di persone che avevano particolari ragioni di gratitudine per il Potenziani, che egli evitò gravi provvedimenti di polizia.

Se mi è consentito riassumere in un giudizio il mio pensiero non esito a dichiarare che, indipendentemente da una sua più formale azione in Parlamento, il Potenziani - quanto meno dalla guerra d'Africa - fu sempre più considerato, da chiunque direttamente o di riflesso ne conoscesse il comportamento, un deciso avversario dei sistemi e degli uomini del regime, e che - data la sua notorietà e la sua alta posizione - ciò non può oggettivamente non considerarsi un non irrilevante contributo alla disgregazione del fascismo.

Non ricordo, nel momento, altro; ma, come ho dichiarato, sarei ben lieto di illustrare anche oralmente queste mie dichiarazioni e quanto potrà ancora tornarmi in mente.

DICHIARAZIONE COMM. RICCIETTI

Nel 1926 il Principe Potenziani, nominato Governatore di Roma, volle affidarmi l'incarico di suo Segretario particolare, in considerazione di eguali mansioni di fiducia già ricoperte presso un S. Segretario di Stato ed un Ministro nei Gabinetti che precedettero l'avvento del fascismo. Il Principe sapeva che io ero un "epurato" dal fascismo stesso dal mio posto di funzionario della Direzione Generale delle Ferrovie dello Stato. Né questo fatto gli impedì menomamente di prendere la favorevole decisione a mio riguardo.

Collaborai col Principe due anni e mezzo ed in tale periodo ebbi modo di apprezzarne l'assoluta indipendenza, nella sua alta funzione, da ogni e qualsiasi ingerenza esterna ed interna.

Uscito dal Campidoglio conservai del Principe un ricordo grato e ammirato, soprattutto conoscendo a pieno la tenace campagna che contro di lui avevano scatenato alcuni elementi della alta gerarchia fascista e del Ministero dell'Interno, appunto per la rigidità con la quale volle conservare la piena iniziativa della funzione del Governatorato.

Alcuni anni dopo, e precisamente nella primavera del 1935, in piena atmosfera di preparazione per la campagna d'Etiopia, io mi trovavo ad avere un incarico di addetto alla segreteria della Federazione dell'Urbe.

Fra gli altri incarichi io dovevo aprire la corrispondenza ed un pomeriggio venne recapitata da un ciclista della Direzione del Partito fascista, una lettera "riservatissima". Apertala, trovai non senza sorpresa e dispiacere, che essa si riferiva al Principe Spada Potenziani. Il contenuto, che non posso mai dimenticare, era, presso a poco il seguente: "Viene segnalato a questa Segreteria l'azione subdola e pericolosa che il Senatore Spada Potenziani va svolgendo in vari ambienti

ti della Capitale, in Senato e fuori, nell'evidente intento di deprimere lo spirito degli Italiani nell'attuale storico momento. Egli è un propagandista dell'invincibilità dell'Inghilterra, un cieco e ostinato demolitore della nostra forza e delle nostre possibilità. Egli riprende così in un momento eroico della Patria, la sua ambigua e malevola azione che già svolse in Campidoglio. Codesta Federazione disponga subito perchè il Potenziari sia abilmente vigilato da fascisti adatti, che non diano nell'occhio e perchè, possibilmente con abilità, si crei la circostanza di una ritorsione spontanea, anche con vie di fatto, che ci permetterà di allontanare per molto tempo tale individuo dalla circolazione. E' to Starace".

Rimasi di stucco. Dai lo sdegno e la riprovazione presero il sopravvento. Misurai anche il pericolo che poteva incombere su di me. Ma non esitai a strappare la lettera. Feci avvertire il Potenziari del pericolo che incombeva su di lui. Questi dopo qualche tempo partì dall'Italia per un lungo viaggio all'Estero. Dopo poco per mia e nostra fortuna, Starace partì per l'Africa. Il grande segretario, diventato condottiero di eserciti, dovette obliare le contrarietà romane!!!

50

IN NOME DI S.A.R. UMBERTO DI SAVOIA  
PRINCIPE DI PIEMONTE  
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

-----oOo-----

L'Alta Corte di Giustizia per le sanzioni contro il fascismo,  
~~taxata~~ riunita in Camera di Consiglio  
ha emessa la seguente

O R D I N A N Z A

Vista la richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro  
il fascismo, in data del 27 agosto 1945, per la dichiarazione di  
decadenza dalla carica di Senatore di  
SPADA VERALLI POTENZIANI LUDOVICO, nato il 19 agosto 1880 a Rieti,  
per avere, nella sua qualità di Senatore, con voti ed atti, contri-  
buito al mantenimento del fascismo ed a rendere possibile la guerra;

Esaminate le deduzioni difensive dell'interessato;

Sentito il relatore;

Letti gli articoli 8 del D.L.L. 27 luglio 1944 n°159 e 8  
del D.L.L. 13 settembre 1944 n°198;

D I C H I A R A

SPADA VERALLI POTENZIANI LUDOVICO decaduto dalla carica di Senatore.

Roma li 26 gennaio 1945

Per copia conforme all'originale

Roma li 6 febbraio 1946

IL CANCELLIERE DELL'ALTA CORTE

*[Handwritten Signature]*



*dal Tribunale*

Alle SEZIONI UNITE CIVILI  
della CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

R I C O R S O

del Principe Don LUDOVICO SPADA VERALLI POTENZIANI, elet-  
tivamente domiciliato in Roma, Via Isonzo n. 21 D, pres-  
so lo studio dell'Avv. Sen. Ettore Cipolla, dal quale è  
rappresentato e difeso.

C o n t r o

l'On. ALCIDE DE GASPERI, nella qualità di Presidente del  
Consiglio dei Ministri, domiciliato, per ragione del suo  
ufficio, in Roma, Palazzo Viminale, per le attribuzioni  
al Presidente medesimo devolute con l'art. 1 del Decreto  
Legislativo Luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 22.

Che si propone, ai sensi dell'art. 362 del codice  
di procedura civile vigente, avverso la deliberazione di  
massima dell'Alta Corte di Giustizia del 21 ottobre 1944  
ed avverso la decisione del 26 gennaio 1946, pronunciata  
dall'Alta Corte medesima, con la quale, accogliendosi la  
richiesta dell'Alto Commissario per le sanzioni contro  
il fascismo, fu pronunciata la decadenza del Principe  
Spada Potenziani dalla carica di Senatore del Regno: en-  
trambe non ancora notificate giudizialmente.

La deliberazione di massima costituisce invero il  
precedente logico della decisione del 26 gennaio 1946, e

quest'ultima, in confronto dello Speda Potenziani, pose fine al procedimento contenzioso promosso dall'Alto Commissario per l'applicazione di quella sanzione, che in definitiva gli fu inflitta.

Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, basta accennare che il procedimento promosso dall'Alto Commissario deve ritenersi di natura contenziosa. Infatti, l'Alto Commissario è investito, dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, di un'attività che tende alla instaurazione del processo ed all'attuazione della legge, cioè ha la facoltà di ricorrere al giudice, perchè accerti la fondatezza dell'accusa ed infligga conseguentemente la sanzione. In altre parole, l'Alto Commissario è titolare di quel diritto potestativo pubblico, che ha nome di azione; ed infatti nel terzo comma, n.2, dell'art. 41 del Decreto Legislativo sopra cennato si dice espressamente che l'Alto Commissario promuove "l'azione per l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 8". Di contro all'Alto Commissario, che fa valere la pretesa dello Stato all'applicazione della sanzione, sta il Senatore incolpato, altro soggetto del processo, il quale oppone il suo diritto alla conservazione della carica per tutta la vita ed alla intangibilità del suo patrimonio morale. Ciò importa che, da parte dell'Alta Corte, vi è esercizio effettivo di funzione giurisdizionale, essendo essa chiamata a risolvere, con efficacia coattiva, un conflitto fra contrastanti diritti soggettivi. Nè manca nel processo il contraddittorio, essendo prescritta una contestazione di accuse al Senatore incolpato ed un invito specifico, a lui rivolto, di

presentare le difese entro un determinato termine (articolo 8 Decreto Legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, n. 198). Quindi è da escludersi che, nel caso in esame, possa parlarsi di giurisdizione volontaria, che si ha allorché il giudice è chiamato, non ad attuare diritti esistenti od a riparare l'infrazione a doveri giuridici, ma a supplire capacità giuridiche difettose, oppure a cooperare alla formazione di stati giuridici nuovi od allo svolgimento del commercio giuridico. Secondo l'opinione accolta dal Procuratore Generale nella requisitoria presentata alle Sezioni Unite Penali, in occasione di ricorsi di altri Senatori ugualmente dichiarati decaduti, la sanzione comminata nell'ultimo comma dell'art. 8 del Decreto Legislativo 27 luglio 1944 è di natura "disciplinare", per quanto "speciale". A tale opinione pare abbia acceduto la Corte di Cassazione in quel giudizio, se ha escluso in modo categorico il carattere penale della sanzione medesima. Ed allora il procedimento non può essere che disciplinare e contenzioso nel medesimo tempo. Ritenerne che nei procedimenti disciplinari si abbia esercizio di giurisdizione volontaria è, per le ragioni dianzi esposte, frutto di grave errore. Con l'abituale precisione il Mortara ammonisce che la giurisdizione volontaria non sia da confondere con la giurisdizione disciplinare, attribuita in varie forme e da varie leggi all'autorità giudiziaria ordinaria, e talvolta pure ad organi di giurisdizione speciale penale, essendo la giurisdizione disciplinare una giurisdizione contenziosa vera e propria, anche se sia esercitata, come accade per lo più e come avviene anche nel-

la fattispecie, per mezzo di procedimenti in camera di consiglio (Commentario, V, n. 479). Opportunamente lo stesso Mortara richiama la giurisdizione disciplinare riguardante l'esercizio del patrocinio forense e l'esercizio del notariato, nella quale il procedimento si svolge appunto in camera di consiglio e si esaurisce con decisioni, avverso le quali è ammesso pure il ricorso per Cassazione (loc. cit.).

Appena occorre soggiungere, sempre ai fini dell'ammissibilità del ricorso, che il divieto d'impugnazione contro i provvedimenti dell'Alta Corte di Giustizia, stabilito con l'art. 9 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 13 settembre 1944, non può estendersi allo straordinario ricorso preveduto prima nell'art. 3, n. 3, della Legge sui conflitti di attribuzione ed ora nell'art. 362 del codice di procedura civile vigente, come, sull'autorità della costante giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione di Roma e quindi della Cassazione del Regno, ha pure riconosciuto il Pubblico Ministero nelle conclusioni dianzi ricordate.

Il ricorso è fondato sui seguenti motivi:

I.

Non era mai avvenuto in Italia che il giudice pronunziasse per via di regolamento; e se gli scrittori con temporanei di diritto pubblico o di diritto processuale accennano a pronunzie di tal genere, lo fanno solo per esporre la storia dell'ordinamento giudiziario di altri Paesi. A partire dal 1290, infatti, i Parlamenti francesi dell'antico regime, che prevalentemente erano rivestiti di funzioni giudiziarie, pronunziavano per via di

regolamento, ed in tal modo invadevano il campo del legislatore, normalmente riservato al Sovrano. Dice il Garsonnet che i Parlamenti pronunziavano in via di disposizione generale o di regolamento, allorquando emettevano decisioni, colle quali dichiaravano preventivamente come avrebbero risolto determinate questioni di diritto, allorquando queste si fossero presentate al loro esame (Traité teor. et pratique de procedure, Paris, 1912, vol. I, n. 10). Forte venne la reazione contro tale abusiva invadenza al tempo della Rivoluzione francese, e nelle leggi repubblicane fu sancito espressamente il divieto al giudice di pronunziare per via di regolamento: al legislatore soltanto la facoltà di emanare norme di carattere generale per tutti obbligatorie, al giudice l'obbligo di applicare la legge nel caso concreto. Il divieto passò poscia dal codice civile francese (art. 5), nel codice civile del Regno d'Italia del 30 marzo 1806 (art. 5), nel codice civile generale austriaco (art. 12), nelle leggi civili pel Regno delle Due Sicilie (art. 3), nel codice civile sardo del 1837 (art. 17), sebbene non vi fosse fra noi un vero abuso giudiziario da reprimere.

Eppure l'Alta Corte di Giustizia, adottando sistemi da secoli sorpassati ed assolutamente ignorati dalla nostra pratica giudiziaria, credette iniziare la sua funzione giurisdizionale, in relazione alla richiesta dell'Alto Commissario per la dichiarazione di decadenza di alquanti Senatori, con l'emettere una deliberazione di massima, un vero "arrêt de règlement", come dicevano i Francesi. In una lettera dell'Alto Commissario Sforza del 28 dicembre 1944, riprodotta a pag. 23 della pubbli-

cazione "Le sanzioni contro il fascismo", curata dallo stesso Sforza, si legge quanto segue: "Non saprei meglio descriverla (la situazione) che riproducendole la parte essenziale di una deliberazione dell'Alta Corte in Camera di Consiglio del 21 ottobre 1944 dichiarante che :  
"... l'appartenenza al Governo, importando di per se stessa collaborazione attiva, debba essere considerata senz'altro come causa di decadenza dalla carica di Senatore e che l'essere stati nominati dopo il 3 gennaio 1925 sia pure considerato causa di decadenza, salvo il caso che sia dimostrato dall'interessato non soltanto un comportamento passivo di non adesione al fascismo, ma una attiva manifestazione di antitesi ad esso ed alle sue deliberazioni...". Come si vede, l'Alta Corte, con quella deliberazione, stabilì i criteri generali, ai quali si sarebbe attenuta nel giudicare mano mano i Senatori, che erano stati nominati dal Re dopo il 3 gennaio 1925: costoro, benchè non fossero state addotte prove a loro carico, dovevano senza meno essere dichiarati decaduti, eccetto che non avessero, essi medesimi, dimostrato di avere tenuto un comportamento attivo di antitesi al fascismo ed alle sue deliberazioni. Anche se dovessimo fermarci a questo punto, ci troveremmo indubbiamente in un caso tipico di usurpazione del potere legislativo da parte dell'Alta Corte, perchè, come si è detto avanti, al solo legislatore spetta emanare norme obbligatorie di carattere generale.

Ma il peggio è che il canone fermato dall'Alta Corte all'inizio dei suoi lavori è in aperta antitesi con la legge, perchè questa così aveva determinato il fatto

dei senatori perseguibile con la sanzione della decadenza: "... che con i loro voti o atti contribuirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra" (art. 8, ultimo comma, Decreto Legislativo 27 luglio 1944).

Non vi può essere persona, anche di mediocre cultura, che non percepisca a colpo d'occhio, alla semplice lettura della deliberazione del 21 ottobre 1944, da una parte, e del testo della legge, dall'altra, il capovolgimento del precetto legislativo compiuto dal giudice speciale. Il legislatore intende sia punito il senatore che con voti o atti, cioè con azione positiva, abbia contribuito al mantenimento del regime fascista, e l'Alta Corte, all'incontro, fa assurgere a presunzione di colpevolezza la semplice nomina avvenuta in tempo posteriore al 3 gennaio 1925; la disposizione legislativa, così com'è concepita, lascia inalterato l'onere dell'accusatore, cioè dell'Alto Commissario, di provare il fatto imputato, e l'Alta Corte, invece, riversa sul senatore incolpato l'obbligo di dimostrare determinati fatti, se vuol liberarsi dalla presunzione che essa soltanto ha creato; il senatore incolpato, secondo il testo della legge ed i principi generali del sistema probatorio, dovrebbe avere la facoltà, non l'obbligo, di fornire la prova contraria, cioè di non avere emesso voti diretti al mantenimento del regime fascista, e l'Alta Corte, al contrario, nell'opinione che un comportamento meramente passivo non possa salvare l'incolpato, pretende che egli dimostri di avere fatto positive manifestazioni di antitesi al fascismo ed alle sue deliberazioni. E' tale il contrasto tra la legge e lo

"arrêt de règlement" dell'Alta Corte, che bisogna assolutamente escludere l'ipotesi che il giudice sia venuto a quella deliberazione per la via normale della interpretazione: l'interprete non sovverte il testo "ab imis", nè sostituisce arbitrariamente alla volontà del legislatore una volontà diversa ed opposta. Ci troviamo perciò di fronte ad una decisione pronunciata, come dicevano i Romani, "contra ius constitutionis", o, come si esprimeva il diritto comune tedesco, "contra ius in thesi clarum"; ci troviamo di fronte ad un errore, che i nostri glossatori chiamavano "expressus", in quanto poteva riconoscersi a prima vista: "oculo corporali.... cerni possit, non autem quod oculo mentis et per subauditos intellectus" (Giasone ad l. 32 D. 42,1, n. 10). Ma appunto perciò ben può applicarsi all'Alta Corte, che volle con quella decisione, così detta di massima, sottrarsi al comando della legge, ciò che il canonista Gonzalez-Tellez scriveva: "si contra ius expresse iudex pronuntiat, functionem iudicis egressus, legislatorem se facit" (ad c. I, X de sent. et re iudic. II, 27, n. 10).

Quindi, senza tema di errare, possiamo recisamente affermare che, colla decisione di massima sopra ricordata, l'Alta Corte doppiamente usurpò il potere spettante al legislatore, e pronunciando in via di regolamento e creando una disposizione, che nulla ha da vedere con quella che effettivamente fu dettata dal legislatore. Pensiamo che l'Alta Corte si sia decisa a correggere "in peius" la legge esistente ed a creare una norma del tutto diversa per eccesso di zelo: eccesso, per altro, da cui il giudice, chiamato ad infliggere una sanzione qualsiasi, deve

tenersi lontano in ogni tempo, ed a maggior ragione in periodo di politico rivolgimento, nel quale infuriano le passioni politiche ed i sentimenti di odio e di vendetta turbano il vivere civile. Ma non è improbabile che a far ciò sia stata indotta dallo stesso Alto Commissario, se è vero che, in tempo posteriore, egli dichiarò in una lettera del 5 gennaio 1945, diretta ad un Senatore-Generale, che ~~egli~~ avrebbe voluto "diversa la legge" (pag. 27 della pubblicazione citata) ed approvò ancora esplicitamente la correzione della legge. Sicchè non è infondato il sospetto che quello che egli non potè ottenere dai suoi colleghi nel Consiglio dei Ministri, abbia poi agevolmente ottenuto dall'Alta Corte, dopo che ad essa aveva presentato le richieste di decadenza.

Convinti, per altro, come siamo della serietà dell'Alta Corte, non pensiamo nemmeno che essa, dopo avere stabilito quel criterio generale, non si sia, nei casi concreti, al medesimo attenuta. Del resto, è provato "per tabulas" che l'Alta Corte insistette sempre su quel concetto e che ad esso informò di fatto le sue decisioni. Nella lettera dell'Alto Commissario Sforza del 28 dicembre 1944, subito dopo la trascrizione "ad literam" della deliberazione del 21 ottobre, si legge infatti: "Tale concetto fu ribadito in un susseguente documento pure redatto dall'Alta Corte il 9 dicembre 1944, qui accluso". Riferivasi l'Alto Commissario ad un documento, che costituisce allegato alla cennata lettera del 28 dicembre e che trovasi riprodotto a pag. 24 della nota pubblicazione "Le sanzioni contro il fascismo". Il documento testualmente recita: "Di fatto l'Alta Corte, chiamata in

questo caso ad applicare l'art. 8, ultimo comma, del Decreto Legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e cioè a decidere circa la decadenza dalla carica "dei membri di assemblee legislative che, con i loro voti o atti, contri-  
"buirono al mantenimento del regime fascista ed a rendere possibile la guerra", ha informato le sue decisioni al criterio che l'appartenenza al Senato implicava il dovere di valersi delle prerogative dell'immunità connesse alla carica per esprimere apertamente il proprio giudizio sulla politica del Governo, e che, quindi, il fatto di non avere separato manifestamente, nell'aula del Senato o fuori, la propria responsabilità da quella del cessato regime, equivale all'aver contribuito al suo mantenimento". Adunque non solo, nelle linee generali, si è riprodotta nel documento la deliberazione del 21 ottobre, ma in esso si è attestato dall'Alta Corte, anzi si è confessato che la deliberazione medesima aveva avuto pratica e concreta applicazione nei singoli casi. Tutto ciò è del massimo interesse pel ricorrente Principe Spada Potenziani, perchè egli fu nominato Senatore il 26 febbraio 1929, cioè dopo il 3 gennaio 1925.

Anche la mancanza assoluta di motivazione - di cui in Italia non si era avuto esempio, negli ultimi duecento anni, rispetto alle decisioni definitive emesse nei procedimenti contenziosi di ogni natura - noi intendiamo, con piena consapevolezza, denunziare alla Corte di Cassazione. Ben sappiamo che per vizio di forma, grave quanto esso sia, non può impugnarsi la decisione del giudice speciale a norma dell'art. 362 del codice di procedura civile vigente, e che anche il difetto assoluto di moti-

vazione costituisce oramai nient'altro che un caso di semplice annullabilità, che non può inquadarsi fra i "motivi attinenti alla giurisdizione"; ma noi riteniamo che, nella fattispecie, quel difetto possa e debba rilevarsi, in quanto luneggia sempre meglio l'usurpazione del potere legislativo, del quale ci siamo dianzi occupati. Vale la pena di ricordare che, mentre, fino oltre la metà del secolo XVIII, quasi sempre era stata ritenuta, nella pratica dei tribunali secolari, non necessaria la motivazione delle decisioni, Re Ferdinando IV di Napoli con una prammatica del 1774 prescrisse: "in qualunque decisione.... si spieghi la ragione di decidere o siano i motivi sui quali la decisione è appoggiata". E poichè i giudici del Sacro Regio Consiglio presentarono rimostranza contro tale disposizione, che essi ritenevano pregiudizievole al loro prestigio ed al loro buon nome, il Sovrano, con dispaccio del 25 novembre dello stesso anno, ispirato certamente dal Ministro riformatore Bernardo Tanucci, così rispose: "Vuole S.M. che il Sacro Consiglio abbia per massima che la legislazione è tutta nella sovranità; che il Consiglio non è che giudice; e che i giudici sono esecutori delle leggi e non legislatori; che il diritto ha da essere certo e definito, non arbitrario; che la verità e la giustizia, che i popoli conoscono e vedono nelle decisioni dei giudici, è il decoro dei magistrati, non quello stile di oracolo che non dubita di attribuirsi nella sua rappresentanza il Consiglio, essendo il genere umano purtroppo portato a sospettare e maledire quello che non intende facilmente". Risposta saggia e decisiva, che mette in rilievo come l'ob

res, giureconsulto del secolo XIII: "Cauties faciet iudex, si eas (rationes quae ipsum ad pronunciandum movent) non inserat - ne forte quandoque errorem in sententia exprimat (II, 3 de sententiis, 5, 13). Dopo il Durante, l'Urbach lo stesso consiglio rivolgeva ai giudici con queste parole: "Fatum esset exprimere (causam in sententiis) quia facile posset mala causa exprimi, et ita non valeret sententia". Solo così possiamo spiegarci la mancata motivazione di pronunzie, colle quali venerandi cittadini, che nelle scienze, nelle arti, nelle lettere, nelle armi, nelle industrie, hanno onorato la Patria, sono stati privati di un diritto politico di tanta importanza, in tempo in cui la tendenza legislativa è nel senso di estendere, anzichè di restringere, l'obbligo di motivare le decisioni. Così il codice di procedura civile (art. 132 e 134) prescrive che siano motivate non solo le sentenze, ma anche le ordinanze, per le quali non vi era prima l'obbligo della motivazione (art. 362 codice procedura civile del 1865), ed il codice di procedura penale (art. 148) stabilisce che debbono essere motivate le sentenze, le ordinanze ed anche i decreti.

Se vi fu, adunque, usurpazione del potere spettante al legislatore da parte dell'Alta Corte, le due decisioni impugnate sono viziate per eccesso di potere, per quell'eccesso che, dopo una lunga elaborazione giurisprudenziale, fu ben definito nell'art. 524, n. 2, del codice di procedura penale. Tale eccesso di potere è compreso nella formula "motivi attinenti alla giurisdizione" adottata dal legislatore nell'art. 362 del codice di procedura civile, secondo la concorde attestazione della dottri-

na e della giurisprudenza.

## II.

Il secondo mezzo, che non è collegato col primo e che perciò costituisce un autonomo sistema di difesa, si fonda sulla incostituzionalità dell'ultimo comma dello art. 8 del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, pur modificato "in peius" dall'Alta Corte, e di altre disposizioni di cui si verrà parlando in seguito. Invero il Governo provvisorio, che attualmente detiene in Italia il potere, allorquando, senza alcun mandato del popolo e per ragioni di necessità, assunse la potestà legislativa, impose a se stesso dei limiti, che si obbligò di non varcare nell'esercizio della potestà medesima. I limiti furono stabiliti col Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, il quale concerne l'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, il giuramento dei membri del Governo e la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche. Di fatto coll'art. 1 si disse che "le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, il quale eleggerà, a suffragio universale, diretto e segreto, un'Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato; e con l'art. 3 si stabilì che i Ministri e Sottosegretari di Stato giurano sul loro onore di... non compiere, fino alla convocazione della Assemblea Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale. Coordinate fra loro, le due disposizioni dimostrano all'evidenza che il Governo si obbligò a mantenere la cosiddetta tregua istituzionale, cioè ad astenersi, nel legiferare, dall'emanare disposizioni, che comunque potessero compro

mettere o pregiudicare la questione istituzionale. Fino a quando l'Assemblea Costituente non delibererà la nuova costituzione dello Stato, la vecchia costituzione deve rimanere ferma in tutte le parti; questo il limite, questo l'impegno assunto allora dal Governo. Ciò corrisponde perfettamente al comunicato ufficioso, che, al tempo della pubblicazione del cennato decreto 25 giugno 1944, fu diffuso per mezzo della stampa e col quale si annunciò che i partiti del Comitato di Liberazione, del quale i membri del Governo sono diretta emanazione, si erano impegnati "a non risolvere e a non pregiudicare in alcun modo nessuno dei problemi istituzionali e di struttura economico-sociale, la cui decisione spetta unicamente al Paese e ad una sua libera consultazione, ed a limitare la loro attività di Governo unicamente alla tutela dell'ordine pubblico ed ai provvedimenti di congiuntura di immediato interesse".

Di qui la questione: il limite imposto a se stesso dal Governo è soltanto morale, o non è pure giuridico? Chi accede alla prima parte del dilemma, si fonda sulla natura della costituzione dello Stato italiano, per la quale, con riguardo alla pretesa onnipotenza parlamentare, il legislatore avrebbe la potestà di modificare o di abrogare qualsiasi legge anteriore, fosse questa ordinaria o costituzionale. Però, se è vero che, in tempi normali, il diritto italiano non conosceva un potere legislativo che stesse al di sopra di quello ordinario e che, in via di massima, non vi era nell'ordinamento statale parte alcuna che non potesse essere regolata da norme dettate dallo stesso potere legislativo ordinario, non

perciò può dirsi che esso fosse assolutamente libero da ogni vincolo. Non parliamo dei limiti imposti da considerazioni di opportunità politica, nè delle promesse o dei programmi che potessero contenersi in leggi così dette direttive, perchè il legislatore poteva non osservare quelli e discostarsi da queste per speciali ed apprezzabili motivi. Intendiamo, invece, parlare degli impegni di carattere giuridico che importavano limitazione vera e propria del potere legislativo. In materia finanziaria, ad esempio, chi potrebbe mettere in dubbio che il legislatore si trovasse di fronte ad un limite sostanziale ed assoluto, allorquando, con apposita legge, lo Stato avesse assunto l'impegno di non colpire in avvenire, con imposte, gli interessi del debito pubblico? (Romano, Corso di diritto costituzionale, Padova, 1941, pag.304). E chi potrebbe negare che il rispetto degli obblighi assunti dallo Stato per mezzo di Trattati internazionali impedisse, anche in tempi normali, che il legislatore dettasse norme in contrasto con le clausole dei Trattati medesimi? (Romano, Op. cit., ivi). Anche in materia di leggi costituzionali esistevano limiti giuridici insuperabili. Scrive in proposito il Ranalletti: "Un organo dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni, non può rinnegare la fonte della sua stessa esistenza e delle sue funzioni. Se le Camere esistono e funzionano in base allo Statuto, con quella forma di Governo che esso consacra, non si capisce come si possa spingere la funzione legislativa fino a negare la forma di governo, nella quale esse trovano la base della loro esistenza e delle loro funzioni. Ciò tanto più pel Re, che verrebbe con quel-

la legge a disporre la propria fine: il che sarebbe contraddittorio" (Istituzioni di diritto pubblico, Padova, 1932, pag. 300). Abbiamo fatto fin qui esempi di limitazioni implicite; ma potevano anche esservi limiti, che il legislatore espressamente imponeva a se stesso. "Quindi - così il Cammeo - può il Parlamento prescrivere a se medesimo di non abrogare una legge con certe forme, o in determinate circostanze, di non emanare un'altra legge se non previa determinate inchieste e simili. Naturalmente queste norme possono sempre essere espressamente abrogate; ma, finché non lo siano, esse obbligano il Parlamento, ove specialmente sia riconosciuto che il controllo dell'autorità giudiziaria si estende alla loro osservanza" (Della manifestazione della volontà dello Stato, in Primo Trattato completo di diritto amministrativo italiano dell'Orlando, Vol. III, pag. 70). Si verifica anche allora, rispetto agli organi legislativi, quella che avviene tuttavia nei confronti dell'amministrazione pubblica, la quale, come rileva lo Zanobini, "può sempre limitare con efficacia vincolativa il suo potere discrezionale, per mezzo di norme basate sulla sua autonomia". Adunque non si dice cosa esatta, quando si giura sull'onnipotenza assoluta del potere legislativo nei paesi con costituzione così detta a tipo flessibile.

Che se era possibile l'autolimitazione del potere legislativo in tempi normali, non è a meravigliare se, nel periodo eccezionale che attraversa il nostro Paese, il Governo provvisorio, nell'assumere la facoltà di legiferare, abbia imposto a se stesso un limite, quello, cioè, di non pregiudicare e di non compromettere la que-

stione istituzionale. Senza questo limite, non bisogna tanto facilmente dimenticarlo, non si sarebbe potuta costituire la coalizione dei partiti, che si presumeva avessero maggior numero di aderenti in mezzo al popolo, nè si sarebbe potuto formare un Governo, foss'anco provvisorio, il quale potesse provvedere ai bisogni più urgenti della collettività. Alcuni di codesti partiti erano più inclini al mantenimento della vecchia costituzione, altri, viceversa, avrebbero voluto una "reformatio ab imis" non solo politica ma anche sociale, ed allora venne fuori quel compromesso, quella transazione, che fu consacrata nella deliberazione sopra ricordata del Comitato di Liberazione Nazionale e che poi fu tradotta nel Decreto Legge 25 giugno 1944, n. 151. Per effetto della limitazione, che il Governo impose a se stesso, venne a crearsi una situazione assolutamente nuova, che non può essere valutata alla stregua dei principi, che presiedevano all'ordinamento costituzionale esistente in Italia anteriormente alla instaurazione del Governo provvisorio, venne a crearsi, cioè, una situazione in certa guisa analoga a quella che si riscontra nei Paesi con costituzione a tipo rigido, in quanto fu interdetto, nel periodo di transizione, a chi - "rebus ipsis dictantibus" - si assunse il compito di far leggi, di modificare comunque la legge costituzionale ordinaria.

Luce nuova apportano nella soluzione della questione i lavori preparatori del Decreto Legge dal titolo "Integrazioni e modificazioni al Decreto Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151". Nella relazione che precede lo schema di provvedimento legislativo proposto al-

la Consulta Nazionale dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per la Costituente, è detto espressamente che il Decreto Legge 25 giugno 1944 "si basò su questi principi fondamentali: a) la proclamazione che le forme istituzionali sarebbero state scelte dal popolo italiano, che a tal fine avrebbe eletto un'Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato; b) la tregua istituzionale fino alla convocazione dell'Assemblea Costituente; c) la delega al Governo dell'esercizio del potere legislativo fino all'entrata in funzione del nuovo Parlamento". Precisati così i principi del Decreto Legge 25 giugno 1944, la relazione a certo punto soggiunge: "Si è già ricordato come in base al decreto fondamentale di Salerno, il Governo debba continuare ad esercitare il potere legislativo (ordinario), finchè non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento". Di guisa che, senza equivoci di sorta, appare confermato, per dichiarazione stessa del Governo, che, a causa della proclamata tregua istituzionale, di proposito si volle allora distinguere il "potere legislativo ordinario" dal potere costituente, e che, mentre questo ultimo rimaneva riservato all'Assemblea Costituente di futura formazione, solo quello poteva esercitarsi dal Governo, fino a quando non sarebbe entrato in funzione il nuovo Parlamento. La dichiarazione anzidetta del Governo, la relazione della Commissione speciale della Consulta Nazionale per l'esame del progetto, stesa da V.E. Orlando, ed i discorsi pronunziati dai vari consultori in occasione della discussione del progetto medesimo, sono tutti nello stesso senso; ma un valore ancor più gran

de ha il testo del Decreto Legge 16 marzo 1946, n. 98, perchè tutte le sue disposizioni, con vera e propria interpretazione autentica, predicano per una consapevole separazione del potere legislativo ordinario dal potere costituente, e quindi per la interdizione "ex tunc" al Governo provvisorio di emanare norme dirette a modificare comunque l'ordinamento costituzionale dello Stato.

Tutto ciò premesso, l'unica indagine che resta a fare è la seguente: la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 8 del Decreto Legislativo 27 luglio 1944, n. 159, con cui fu comminata la decadenza dei Senatori dalla carica e fu attribuita all'Alta Corte di Giustizia la competenza a pronunciare la decadenza medesima, la disposizione contenuta nell'art. 8 del Decreto Legislativo 13 settembre 1944, n. 198, con cui furono stabilite le modalità del procedimento in confronto dei Senatori, e la disposizione contenuta nell'art. 42 del cennato Decreto Legislativo n. 159, con cui fu disposto che, per l'applicazione del Decreto medesimo, rimanevano abolite tutte le prerogative, comprese quelle previste negli articoli 36, 37 e 47 dello Statuto, costituiscono violazione della tregua istituzionale? I membri del Governo provvisorio, allorché inserirono nei provvedimenti legislativi ora ricordati le disposizioni stesse, vennero meno al giuramento prestato di non compiere atti, che comunque pregiudicassero la soluzione della questione istituzionale? L'affermativa non par dubbia. Nella espressione "tregua istituzionale" è implicito il concetto di mantenimento dello "statu quo" rispetto all'ordinamento costituzionale preesistente; e perciò nella ema-

nazione di norme, le quali alterino il funzionamento degli organi costituzionali dello Stato, deve vedersi la violazione della tregua medesima, ove si pensi che sono proprio cotesti organi che caratterizzano ed individualizzano la forma di Governo dello Stato medesimo. Ora fra gli organi costituzionali dello Stato italiano, altrimenti detti organi immediati, il Senato occupa certamente un posto non secondario; sicchè qualunque provvedimento, che sia diretto a togliere al Senato la possibilità di esercitare qualcuna delle sue funzioni od a privarlo di alcune sue prerogative, costituisce indubbiamente rottura della tregua istituzionale. Ed allora come mettere in forse che si sia agito in contrasto con l'impegno di rispettare tale tregua, quando si è chiamato il Senatore a rispondere dei voti emessi in Senato, lo si è sottratto al giudizio del Senato costituito in Alta Corte di Giustizia ed al potere disciplinare unicamente spettante al Presidente del Senato ed all'Assemblea dei Senatori e gli si è imposta una forma di procedimento diversa da quella che il Senato stesso da tempo aveva stabilito con apposito regolamento giudiziario? Non si sono per ciò stesso abrogate le disposizioni degli art. 51 e 37 dello Statuto fondamentale del Regno? Non si è abrogato l'art. 33 dello stesso Statuto nella parte che stabilisce che i Senatori sono nominati a vita?

Nè degna di considerazione sembra l'obbiezione, secondo cui, col mettere da parte gli art. 33, 37 e 51 dello Statuto, si sarebbe manifestata la volontà di colpire singoli Senatori, non il Senato. Basta, per superare tale obbiezione, tener presente che tanto la gaurentigia

della insindacabilità per le opinioni dai Senatori emesse e per i voti da loro dati, quanto l'altra relativa alla specialità del giudizio, sono concesse ai Senatori per le funzioni a cui essi sono chiamati, e per ciò stesso nell'interesse del Senato. Dice in proposito il Ranelletti, d'accordo con tutta la dottrina italiana, francese, belga, inglese, ecc. ecc.: "Tutte queste guarentigie sono accordate ai Senatori per le funzioni cui sono chiamati e quindi sono ad essi concessi non nell'interesse loro personale, ma in quello prevalente del Senato. Essi perciò non potrebbero rinunziarvi, salvo che rinunciando insieme alla qualità di Senatore, con le dimissioni". (Istituzioni cit., pag. 229). Per quanto riguarda particolarmente la guarentigia del giudizio, si può aggiungere che, in Inghilterra, la Camera dei Lords, attraverso i secoli, ha sempre rivendicato a sè il potere di giudicare i membri di essa come un proprio diritto, distinto da quello dei membri medesimi. Nè diversamente si comportò la Chiesa, allorché era in uso il Foro ecclesiastico per le cause che comunque interessassero i chierici: essa faceva vedere, più che il diritto di questo o di quel chierico, il suo diritto a giudicare i membri della gerarchia ecclesiastica.

Non v'ha dubbio che la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di fare per suo conto tale indagine, perchè qui non si tratta di vedere se il Governo provvisorio abbia bene o male usato del potere discrezionale ad esso affidato, ma invece di accertare se lo stesso Governo abbia varcato i limiti di carattere squisitamente giuridico ad esso imposti. E' una pura questione di diritto vedere

se il Governo provvisorio, per mezzo di particolari disposizioni da esso emanate, abbia modificato l'ordinamento costituzionale preesistente, abbia rotto, cioè, quella tregua istituzionale, che tanto solennemente esso proclamò nell'atto di assumere la direzione della pubblica cosa. Tale indagine la Corte di Cassazione può e deve fare, sia che si acceda all'opinione, secondo cui il Governo avrebbe, col Decreto Legge 25 giugno 1944, imposto a se stesso dei limiti nell'esercizio del potere legislativo, sia che si pensi che l'esercizio del potere legislativo ordinario sarebbe stato allo stesso Governo delegato: opinione, quest'ultima, accolta nell'art. 3, primo comma, del recente Decreto Legislativo 16 marzo 1946, n. 98. E' noto in proposito che la Corte di Cassazione costantemente ha riconosciuto al potere giudiziario il diritto di accertare se il Governo avesse eventualmente varcato i limiti della delegazione, ad esso fatta dal potere legislativo, di emanare norme giuridiche.

Accertata la illegittimità dell'art. 8, ultimo comma, e dell'art. 42 del Decreto Legislativo 27 luglio 1944, e dell'art. 8 del Decreto Legislativo 13 settembre 1944, vien meno, nei confronti dei Senatori, la competenza del giudice speciale creato dal Governo provvisorio, e riprendono tutto il loro vigore le preesistenti norme di diritto costituzionale, secondo cui anche il potere disciplinare sui membri della Camera Alta spetta unicamente al Presidente del Senato ed all'Assemblea dei Senatori in conformità dei regolamenti interni, approvati dallo stesso Senato senza la collaborazione di altri organi legislativi ed amministrativi.

Per la qual cosa, indipendentemente dalle ragioni esposte nel primo mezzo, la decisione dell'Alta Corte di Giustizia, con cui fu dichiarata la decadenza del Senato re Spada Potenziani dalla carica, è inficiata da vizio, che è compreso nella larga dizione "motivi attinenti alla giurisdizione" dell'art. 362 del codice di procedura civile vigente.

P. Q. M.

si chiede che l'Ecc.ma Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, voglia accogliere il ricorso, annullare senza rinvio le decisioni impugnate ed ordinare la restituzione del deposito.

Roma, 28 marzo 1946

Avv. ETTORE CIPOLLA

